

Articolo 19 (Class action) – Scheda di lettura

L'**articolo 19** stabilisce che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (comunemente definita *class action*) acquisterà efficacia a partire dal 1 luglio 2009, a tal fine modificando un comma della legge finanziaria 2008 (v. il testo a fronte della novella).

Si ricorda che l'art. 2, comma 446, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha inserito nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) un nuovo art. 140-*bis*, che prevede l'azione collettiva risarcitoria (v. *infra*).

Il comma 447 del suddetto art. 2 prevedeva originariamente che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria "diventasse efficace" decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dalla fine del mese di **giugno 2008**.

Successivamente, l'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ¹ ha invece previsto che la suddetta disciplina diventasse efficace decorso un anno dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dal **1 gennaio 2009**.

L'articolo in esame rinvia l'acquisto di efficacia della suddetta disciplina di altri sei mesi e dunque al **1 luglio 2009**.

Secondo la relazione illustrativa, la proroga è finalizzata a consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'art. 140-*bis* del Codice del consumo. La proroga in questione potrebbe essere anche finalizzata a consentire agli uffici giudiziari, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e le gestione del futuro contenzioso.

Si ricorda che nel corso della seduta della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 9 dicembre 2008, il Sottosegretario alla giustizia ha dichiarato che, per quanto le risultava in tale momento e con riserva di ulteriori verifiche, il Governo sarebbe stato in procinto di presentare al Senato un emendamento relativo alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 1195, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" (assegnato in sede referente alla Commissione Industria).

Quella attualmente prevista dal Codice di consumo è un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Il nuovo art. 140-*bis* del Codice del consumo disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva, che mira ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento.

Il procedimento prevede una doppia fase:

la prima, volta alla sentenza di accertamento;

la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

I soggetti legittimati ad agire in giudizio (i c.d. promotori dell'azione collettiva) sono:

(1) le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale custodito presso il Ministero dello Sviluppo economico;

(2) associazioni e comitati che siano "*adeguatamente rappresentativi*" degli interessi collettivi fatti valere. Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, che giudica in composizione collegiale.

¹ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

I soggetti suddetti sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti:

- nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art. 1342

c.c. (recante "*Contratto concluso mediante moduli o formulari*"), ovvero

- in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Il comma 2 del nuovo art. 140-*bis* prevede che i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal medesimo articolo debbano comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva (c.d. *opt-in*). Peraltro, l'adesione può essere comunicata anche nel giudizio di appello e per tutto il corso di esso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

E' inoltre sempre ammesso l'intervento di singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

Conseguentemente, ai sensi del successivo comma 5, la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.

Viceversa, è fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva o non intervengono nel giudizio.

Il comma 3 introduce un meccanismo di filtro: alla prima udienza, il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, deve valutare l'ammissibilità della domanda.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità se pende, sul medesimo oggetto, una istruttoria da parte di una Autorità indipendente.

La domanda è dichiarata inammissibile:

(1) quando è manifestamente infondata;

(2) quando sussiste un conflitto di interessi;

(3) quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. L'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'appello, che a sua volta pronuncia in camera di consiglio.

Ove il Tribunale consideri ammissibile la domanda, dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Ai sensi del comma 4, in caso di accoglimento della domanda, il giudice deve determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio

Se è possibile, il giudice indica la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

A questo punto, l'impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre il pagamento di una somma. Tale proposta deve essere effettuata con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria.

Se il singolo consumatore o utente destinatario della proposta la accetta, in qualsiasi forma, la proposta costituisce titolo esecutivo. L'accettazione del consumatore, ai sensi del successivo comma 6, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione.

Al contrario, se l'impresa non comunica la proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o se non vi è stata accettazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa, si pone un'alternativa.

La prima possibilità è che il presidente del tribunale costituisca un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono in essa intervenuti e che ne facciano domanda.

La camera di conciliazione quantifica con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e

dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5², operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.

² *"Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366".*